

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ANDEL e ANMIC DI FERRARA

L'associazione **ANDEL APS**, Agenzia nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili, C.F. 16113221002, è una realtà che opera sul territorio Nazionale specializzata nella gestione, governance, formazione del rapporto disabilità/lavoro della disabilità, con sede in Italia e rappresentanza legale del dott. Enrico Seta, C.F. STENRCS4D14C352M

E

L'associazione **ANMIC – Sede Provinciale di Ferrara**, è la sezione territoriale per la provincia di Ferrara di un'Associazione Nazionale ed Ente Morale con lo scopo di tutelare e dare consulenza a persone con invalidità civile e loro familiari, C.F.: 93003270381, con Presidente e Legale Rappresentante Sig. Andrea Carlos Dana, C.F.: DNA NRC 27L77 Z133U,

### PREMESSO CHE

- l' applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" non ha soddisfatto le aspettative sociali, e ha prodotto scarsi risultati occupazionali;
- permangono grosse difficoltà di inclusione lavorativa anche sul territorio ferrarese, in particolare per le persone disabili più fragili;
- le aziende non sono adeguatamente informate sulle procedure, strumenti, buone prassi, agevolazioni, ecc., disponibili e adeguate alle loro specificità e bisogni;
- le imprese pubbliche e private non sono sostenute adeguatamente nell'assolvere gli obblighi di legge;
- fra le due associazioni sussistono comuni finalità inclusive ed una condivisa sensibilità verso la rilevanza positiva che il lavoro riveste per la maggior parte delle persone disabili;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

### Art. 1

Le parti si propongono di conseguire una stretta collaborazione, volta a sostenere le esigenze lavorative delle persone disabili.

Le parti si propongono inoltre di offrire un supporto alle aziende, soggette agli obblighi della legge 68/99, in tema di disabilità/lavoro

#### Art. 2

Di attivare uno sportello/servizio con l'obiettivo di favorire l'inclusione lavorativa delle persone disabili della provincia di Ferrara.

Lo sportello lavoro offrirà inoltre supporto alle aziende pubbliche e private soggette agli obblighi della legge 68/99 oltre a quelle non soggette agli obblighi della legge 68/99 ma desiderose comunque di favorire l'inclusione lavorativa, alle cooperative sociali, ai servizi territoriali che si occupano di inclusione lavorativa, alle agenzie per il lavoro e a tutti i soggetti sociali interessati al tema disabilità/lavoro.

A tal proposito, le parti si impegnano, nel pieno rispetto di ruoli e competenze proprie, a scambiarsi ogni informazione utile a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

#### Art. 3

L'associazione ANMIC utilizzerà la banca dati di Andel per la registrazione dei profili delle persone in cerca di un'occupazione lavorativa.

#### Art. 4

Andel offrirà supporto alle iniziative, azioni, progetti, promossi da ANMIC, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone disabili.

Si impegna inoltre a sostenere ANMIC nella progettazione e realizzazione di iniziative formative per le persone disabili del territorio.

#### Art. 5

Andel curerà la formazione degli operatori ANMIC che si dedicheranno a tale attività.

#### Art. 6

Le parti si impegnano a dare adeguata visibilità al presente protocollo, con la sua pubblicazione e pubblicizzazione attraverso i propri canali di comunicazione (siti, social, eventi, ecc).

#### Art. 7

Le Parti si impegnano a trattare in modo strettamente confidenziale tutte le informazioni in loro possesso, nel totale rispetto della normativa sulla privacy attualmente in vigore, e a non rivelare o divulgare a terzi tali informazioni.

#### Art. 8

Le eventuali transazioni economiche (finanziamenti, liberalità ecc), derivanti dal presente accordo, saranno equamente ripartite fra le parti.

**Art. 9**

Il presente accordo ha durata biennale a partire dalla data di stipula e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo disdetta. L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata o p.e.c., con un preavviso di almeno tre mesi. Tutte le attività in corso alla data di eventuale disdetta saranno tutelate e portate a compimento.

**Art. 10**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Ferrara in via esclusiva.

Ferrara, 06.07.2023

ANMIC – Sede Provinciale di Ferrara

Andrea Carlos Dana



Roma, 6/8/2023

ANDEL

Enrico Seta

